



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 52 del 30/09/2017

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLA BIGENITORIALITA' E APPROVAZIONE REGOLAMENTO

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **Settembre** alle ore **09:30**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello iniziale risultano:

1	CONTINI GIANCARLO	Presente	8	MARCHESI MARZIA	Assente
2	GUARESCHI ELISA	Presente	9	DELENDATI LOREDANA	Presente
3	LEONI GIANARTURO	Presente	10	CONCARI LUCA	Presente
4	CAPELLI STEFANO	Presente	11	CAROSINO STEFANO	Assente
5	BRIGATI NICOLAS GIANNI	Presente	12	CONCARINI CLARISSA	Assente
6	PIZZELLI ANDREA	Presente	13	GAMBAZZA MARIA GIOVANNA	Assente
7	MEDIOLI GIACOMO	Presente			

Totale Presenti: n. 9

Totale Assenti: n. 4

Partecipa all'adunanza Il Vice Segretario, Stellati Dott.ssa Elena, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Giancarlo Contini assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Con l'uscita del Consigliere Concari alle ore 11.10, rispetto all'appello iniziale, sono presenti in aula n. 8 Consiglieri .

Trattazione del punto n. 14) ex punto n. 13) ,in seguito all'inversione dell'ordine del giorno con anticipazione dell'ex punto n. 14) al punto n. 12)

OGGETTO:	ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLA BIGENITORIALITA' E APPROVAZIONE REGOLAMENTO
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Convenzione sui Diritti per l'Infanzia (Convention on the rights of the child) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20.11.1989, la quale stabilisce all'art 9: *“ Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà.....rispettano il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori.....”*;

TENUTO CONTO che tali principi sono stati recepiti dall'ordinamento giuridico del nostro Paese, con Legge di ratifica 76/1991;

RICHIAMATA la Legge n. 54/2006 che:

- sancisce il diritto del bambino ed il suo preminente interesse;
- introduce il principio della bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino
- affinché entrambi i genitori, anche se separati, ne siano responsabili;
- elimina l'asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la
- centralità del minore ed il suo superiore interesse;
- prevede che con l'affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino le proprie
- responsabilità esercitando entrambi la potestà sui figli;
- prevede che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione,
- all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle
- capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;

VISTO l'art. 337 ter del Codice Civile il quale recita "Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale";

VALUTATO che il diritto dei figli a fruire dell'apporto educativo e affettivo di entrambi i genitori, con i quali intrattenere rapporti equilibrati e continuativi e dai quali essere accudito nella sua quotidianità, si configura - per effetto dei sopra ricordati principi della Costituzione e le prescrizioni del codice civile - come soggettivo, permanente e indisponibile, legato alla sua persona a prescindere dai rapporti tra genitore e genitore;

TENUTO CONTO, quindi, sulla base delle considerazioni di cui sopra, che con l'istituzione del Registro comunale della bigenitorialità, l'Amministrazione Comunale intende **applicare** i principi **previsti nelle** normative internazionali e nazionali, sottolineando in modo particolare che ai doveri dei genitori di educare e prendersi cura della prole in egual misura, vada riconosciuto e agevolato il

più possibile il diritto di entrambi di partecipare e conoscere di tutte le vicende che interessino la vita e l'educazione dei figli;

CONSIDERATO che con la disponibilità di tale registro, entrambi i genitori del minore avranno la possibilità di registrare la propria diversa domiciliazione legandola al nominativo del proprio figlio, in modo che le diverse istituzioni che si occupano del minore possano conoscere i riferimenti di entrambi i genitori rendendoli partecipi delle comunicazioni che lo riguardano;

VISTI:

- l'art. 30 della Costituzione;
- l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, diritti del minore;
- gli artt. 1, 4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d'Europa 1.9.2005, "Serie Trattati Europei n. 192";
- la normativa in ambito regionale e le disposizioni socio-sanitarie emanate da altri enti della Regione, nelle quali si garantisce il sostegno ai progetti di vita delle persone e delle famiglie, il benessere e il pieno sviluppo dei bambini, degli adolescenti, dei giovani che vivono sul territorio e delle loro famiglie, il sostegno alla bigenitorialità;

VISTO il "Regolamento Comunale per la tenuta del Registro della Bigenitorialità", il cui testo è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs.vo n.267/2000 e s.m. parere favorevole da parte del Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO che il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

SENTITO l'intervento dell'Assessore alla Persona e Sanità, Sig.ra Elisa Guareschi, la quale illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto evidenziando come questo registro si ponga come fondamento costitutivo ed obiettivo principale il diritto dei minori a rapportarsi in maniera equilibrata ed armonica con i propri genitori e con le rispettive famiglie di origine. Osserva che questo faciliterà ed agevolerà considerevolmente i rapporti tra figli e genitori separati. Quindi procede a delineare il funzionamento di questo registro nei suoi aspetti principali;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 8 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. DI APPROVARE il "Regolamento Comunale per la tenuta del Registro della Bigenitorialità" il cui testo è allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. DI PRENDERE ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto;

VISTO l'art.234, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.237 e s.m.

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 8 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Giancarlo Contini

Il Vice Segretario
Stellati Dott.ssa Elena



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLA BIGENITORIALITA' E APPROVAZIONE REGOLAMENTO

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, li 22/09/2017

Giovanni De Feo / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 52

DEL 30/09/2017

Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLA BIGENITORIALITA' E APPROVAZIONE REGOLAMENTO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

viene pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 06/10/2017 al 21/10/2017

Busseto, li 06/10/2017

L' addetto

Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITÀ

Articolo 1 - Istituzione del registro per il diritto del minore alla bigenitorialità.

1. E' istituito presso il Comune di Busseto il registro amministrativo per il diritto del minore alla bigenitorialità.
2. La disciplina comunale del diritto al minore della bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente amministrativa.
3. L'istituzione del registro non contrasta con la vigente normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia o con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

Articolo 2 – Criteri per l'iscrizione al registro

1. Un minore può essere iscritto al registro a condizione che ne faccia richiesta almeno uno dei suoi genitori, che questi sia titolare della responsabilità genitoriale e che il minore sia residente nel Comune di Busseto. Per godimento della responsabilità genitoriale s'intende che il genitore non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza. Con l'iscrizione del minore nel registro, questi, per tutti i fini amministrativi e l'interazione con i soggetti che orbitano attorno a lui, risulterà domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori, che vengono riportate nel registro.
2. La domanda di iscrizione al registro può essere presentata allo sportello comunale - Ufficio URP - presso l'Ufficio Protocollo del Comune, dai genitori anche disgiuntamente. Qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, l'ufficio anagrafe invierà apposita informativa all'altro genitore, mettendolo a conoscenza dell'avvenuta iscrizione.
3. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di Busseto da altro Comune, unitamente al figlio minore, l'ufficiale d'anagrafe provvederà ad inviare, unitamente alla comunicazione prevista ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, apposito modello con il quale sia possibile richiedere l'iscrizione al registro.
4. Contestualmente all'iscrizione al registro, il genitore acconsente alla comunicazione dei dati del registro ad altri Enti/Istituzioni/Ordini Professionali che interagiscano con la vita del minore.

Articolo 3 - Attestazione di iscrizione al registro

1. Su richiesta di uno dei genitori, è possibile ottenere dal Comune apposita attestazione nella quale verrà dato atto delle dichiarazioni rese dal o dai genitori al fine dell'iscrizione al registro del figlio minore.
2. L'attestato potrà essere consegnato solamente ai soggetti direttamente interessati.
3. L'attestazione rilasciata su richiesta degli interessati potrà essere utilizzata per i fini del presente regolamento o in ogni caso in cui si renda opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori rispetto al minore.

Articolo 4 - Cancellazione dal Registro

1. Nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l'iscrizione al registro, si provvederà d'ufficio alla cancellazione dallo stesso.
2. E' compito di ciascuno dei due titolari della responsabilità genitoriale portare tempestivamente a conoscenza dell'Amministrazione Comunale e delle Istituzioni che orbitano attorno al minore, i provvedimenti giudiziari che comportino la perdita della responsabilità.
3. La cancellazione può avvenire anche su richiesta diretta del genitore che ne ha richiesto l'iscrizione.

Articolo 5 – Azioni di promozione del Comune

Il Comune si impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione delle altre Istituzioni sulla natura del registro comunale, rendendo disponibili i dati in esso contenuti al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore relativamente ai doveri da assolvere o alla comunicazione dei servizi di cui usufruire o relativamente alle azioni da comunicare.

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo per il diritto dei minori alla bigenitorialità, viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti del minore nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

Art.7 – Disposizioni finali

Con deliberazione di Giunta, da adottarsi entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, si provvederà all'organizzazione del registro, alla predisposizione della relativa modulistica da utilizzare e alla definizione degli uffici competenti alla sua gestione.